

considerata alla stregua di un bene, servizio o altra utilità, sicché il suo valore economico non potrebbe essere determinato in base a quanto dispone l'art. 2465 c.c., cioè attraverso una relazione giurata. Tuttavia, l'assimilazione al denaro non autorizza neppure – secondo la Corte d'appello – a seguire le regole per i conferimenti in denaro, in quanto mancherebbe un sistema di cambio per le criptovalute stabile ed agevolmente verificabile, come si ha invece per le monete aventi corso legale in altri Stati.

Sulla scorta di queste motivazioni, il decreto qui segnalato ha concluso che non è possibile attribuire alle criptovalute una determinazione in valore certa ed effettiva, sicché andrebbe escluso che esse possano costituire oggetto di conferimenti (in senso differente, cfr. F. MURINO, *Il conferimento di token e di criptovalute nelle s.r.l.*, in *Società*, 2019, 29 ss.).

MARTINO ZULBERTI

LA TUTELA DELL'AZIONISTA NEL CASO "BANCA MARCHE"

Tribunale di Ancona 20 febbraio 2019, n. 331 (Pres. Mazzagrecò; Est. Casarella)

Il Tribunale di Ancona ha deciso su una domanda risarcitoria proposta da un'azionista di Banca Marche, per essere stato indotto ad acquistare tali azioni come strumento di risparmio, tacendogli la grave situazione economica/patrimoniale, occultata dalla banca, che ha condotto alla dichiarazione di insolvenza, con totale perdita di valore delle azioni sottoscritte. La Banca veniva posta in risoluzione e la procedura si realizzava mediante la cessione dell'azienda bancaria ad un ente-ponte costituito per gestire beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi dell'art. 43, d.lgs. n. 180/15.

L'azionista proponeva la domanda risarcitoria nei confronti della nuova Banca Marche, costituita quale ente-ponte, nonché degli amministratori, dei sindaci, della società di revisione, nonché degli organi di vigilanza bancaria, Banca d'Italia e Consob.

Sotto un primo profilo, il giudice anconetano ha affermato che, in tema di attività di intermediazione finanziaria, i poteri di vigilanza e di controllo demandati alla Banca d'Italia e alla Consob mirano a tutelare l'interesse pubblico al corretto andamento del mercato e, dunque, la posizione giuridica del singolo azionista rispetto a tali enti di vigilanza riveste natura di interesse legittimo (conf. Cass., sez. un., 18 maggio 2015, n. 10095). Di

conseguenza, è stato dichiarato il difetto di giurisdizione, sulla scorta del rilievo che le domande risarcitorie proposte contro tali soggetti, fondate sul mancato esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo, rientrerebbero nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Sotto altro profilo, il Tribunale si è interrogato se, qualora sia costituito un ente-ponte ai sensi degli artt. 42 ss. d.lgs. n. 180/15 al quale siano ceduti tutti i diritti, le attività o le passività, quest'ultimo subentri o meno nelle passività per il fatto illecito compiuto dai suoi danti causa. La sentenza – discostandosi da quanto stabilito da altra giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Milano, 8 novembre 2017, n. 11173) – ha ritenuto che, alla cessione dell'azienda da parte della banca in risoluzione ad un ente ponte, regolata dagli artt. 42 e ss. d.lgs. n. 180/2015, si applica la disciplina generale dell'art. 2560 c.c., sì che deve ritenersi infondata la domanda proposta nei confronti dell'ente-ponte relativa ai debiti riconducibili a fatti illeciti commessi dalla cedente, che non siano evincibili dalle scritture contabili.

Inoltre, la sentenza ha riconosciuto la responsabilità della società di revisione nei confronti dell'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto d'offerta, ai sensi dell'art. 94 TUF. Ciò in quanto l'offerta stessa sarebbe stata impossibile in assenza delle relazioni e delle valutazioni del revisore legale dei conti.

Infine, il Tribunale ha rilevato come gli amministratori ed i sindaci possano essere chiamati a rispondere del medesimo danno secondo le ordinarie norme civilistiche (artt. 2395 e 2407 c.c.), così come la banca *ex art.* 2409 c.c. per il fatto dei propri amministratori e sindaci. In tale ipotesi è, tuttavia, onere dell'attore provare il singolo atto, doloso o colposo, posto in essere individualmente o collegialmente dagli organi amministrativi e di controllo, rilevatosi direttamente dannoso nei suoi confronti; onere che, nel caso di specie, il Tribunale non ha ritenuto assolto dall'azionista attore.

LIVIA MARCINKIEWICZ

LA RESPONSABILITÀ DEL GESTORE DELLA PIATTAFORMA PER LO SCAMBIO DI CRIPTOVALUTE IN CASO DI AMMANCHI

Tribunale di Firenze 21 gennaio 2019, n. 17 (Pres. ed Est. Governatori)